

ALLEGATO D

SCHEMA DI CONTRATTO

Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 – *Approvazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 5-ter del Decreto-Legge n. 186 del 2022, convertito con la Legge n. 9 del 2023, riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel Comune di Casamicciola Terme nonché ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili per il contrasto al dissesto idrogeologico relativo ai comuni dell'Isola di Ischia.*

Ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 - *Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni.*

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la redazione della relazione geologica, i rilievi, gli accertamenti e le indagini, incluse tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, ivi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e relativo allegato I.7, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di progettazione esecutiva, di redazione del piano particellare di esproprio e relazione archeologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti all' intervento denominato:

“Codice IC07 – Interventi per la riduzione del rischio frana nell'area del centro abitato di Casamicciola”, ricadenti nella zona sud-ovest, area Santa Barbara, come individuati nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), ai codici: IC07.9 - IC07.10 - IC07.11 - IC07.12

e contenuto nel ***“Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione compilato ai sensi dell'art. 5-ter della Legge n. 9 del 2023 con la finalità di mitigare il dissesto idrogeologico del comune di Casamicciola Terme”*** approvato con le Ordinanze speciali richiamate in epigrafe.

C.I.G.: _____

C.U.P.: D38B24000150001

Il presente contratto è concluso in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del D. Lgs.31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, ***“Codice dei Contratti”*** o anche ***“Codice”***).

[COMPLETARE CON LE INFORMAZIONI NECESSARIE DELLE PARTI]

TRA:

la Struttura commissariale _____ con sede legale a _____ via _____ n. ____ (C.F. _____
_____) rappresentata da _____, giusta _____ n. ____
_____ del _____ e come tale legale rappresentante, (C.F. _____),

nato a _____, il giorno __/__/____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente (di seguito anche denominata, "**Ente Committente**" o solo "**Struttura**");

E

[COMPLETARE CON I DATI RICHIESTI]

A) [IN CASO DI AGGIUDICAZIONE A OPERATORE ECONOMICO SINGOLO] il Sig. _____ nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, n. _____

B) [EVENTUALE, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE A SOCIETÀ DI INGEGNERIA] il Sig. _____ nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, n. _____ in qualità di _____ del/della _____ **[COMPLETARE IN BASE ALLA NATURA DEL SOGGETTO**

AFFIDATARIO] _____ con sede legale in _____ Codice fiscale e Partita IVA _____, capitale sociale € _____ numero di iscrizione _____ nel Registro delle Imprese di _____.

C) [EVENTUALE, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE AD UN R.T./CONSORZIO ORDINARIO OVVERO IN CASO DI ALTRE IPOTESI DI ASSOCIAZIONISMO TRA IMPRESE CONSENTITE DALLA LEGGE] il Sig. _____ nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, n. _____ in qualità di _____ del/della **[COMPLETARE IN BASE ALLA NATURA DEL SOGGETTO**

AFFIDATARIO] _____ con sede legale _____ in _____, via _____, n. _____ Codice fiscale e Partita IVA _____, capitale sociale € _____, numero di iscrizione _____ nel Registro delle Imprese di _____,

che agisce giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio costituito ai sensi degli articoli 65, 66 e 68 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nella firma per notaio _____ in _____, rep. _____/racc. _____ in data _____, tra essa medesima e i seguenti mandanti:

[COMPLETARE LA TABELLA CON I DATI RICHIESTI]

1	_____ con sede in _____, via _____, _____;
---	--

2	_____ con sede in _____, via _____; _____;
3	_____ con sede in _____, via _____; _____;
4	_____ con sede in _____, via _____; _____;

(di seguito “**Professionista**” o “**Affidatario**”);

(di seguito, congiuntamente “**le Parti**”);

=====PREMESSO CHE=====

- a) Con Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023, ex articolo 11, comma 2, del Decreto-Legge 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, ha approvato il *“Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 5-ter del Decreto-Legge n.186 del 2022, convertito con la legge n.9 del 2023, riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall’evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme nonché ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili per il contrasto al dissesto idrogeologico relativo ai comuni dell’Isola di Ischia”*;
- b) Con Decreto commissariale n. 1738 del 30 agosto 2023 di approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione per le opere di cui al Piano suddetto, è stata disposta, tra l’altro, la disciplina per l’avvio delle relative procedure;
- c) Con Ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, per le ragioni ivi riportate in ordine all’ *“Aggiornamento del Piano per l’Assetto Idrogeologico dell’Isola di Ischia”* adottato dall’ l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale con Decreto del Segretario Generale n. 426 del 21 maggio 2024, è stato, tra l’altro, *“approvato il documento di aggiornamento del “Piano commissariale degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico nell’isola di Ischia”, di cui all’art. 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022, sulla base delle intese e dei pareri espressi nella Conferenza di servizi del 9 aprile 2024. Tale Piano, il cui importo complessivo ammonta ad euro 178.000.000,00 per il Comune di Casamicciola Terme, integra l’allegato n. 6 dell’ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 e contiene l’indicazione degli interventi prioritari per un importo di euro 51.000.000,00, di cui si dispone l’immediata attuazione. Il piano contiene altresì la ricognizione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per gli altri comuni dell’isola di Ischia, ai sensi del già citato art. 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022, per un importo complessivo di euro 209.000.000,00”*;

- d) Con Decreto commissariale n. 2042 del 10 luglio 2024, anche in ragione di quanto successivamente intervenuto a seguito dei rinvenimenti di materiale su cava Puzzillo di cui al medesimo decreto, si è disposta, tra l'altro, la revoca del citato Decreto n. 1738/2023, disponendosi in ordine alle procedure da avviare aventi ad oggetto gli interventi di cui alla citata Ordinanza speciale n. 8/2024;
- e) Con Decreto Commissariale n. 2063 del 30 luglio 2024, è stato approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) avente ad oggetto gli interventi richiamati in epigrafe;
- f) Con Decreto commissariale n. 2081 del 23 agosto 2024, di rettifica del ridetto Decreto n. 2042/2024, si è stabilito, tra l'altro:
- di confermare le disposizioni contenute decreto 2042 del 10 luglio 2024 dal punto 1 al punto 6 e punti 8, 10 e 11 e di sostituire le restanti disposizioni con quelle di seguito indicate;
 - di avvalersi della stazione appaltante della struttura commissariale per l'avvio e la gestione degli affidamenti ivi indicati necessari alla realizzazione delle opere e delle attività prioritarie, tra le quali quelle oggetto del presente contratto;
 - di applicare, stante le ragioni del conclamato stato di emergenza e della necessità di dare avvio agli interventi e alle attività prioritarie connesse alla realizzazione delle opere di cui al presente contratto, il regime derogatorio e le misure acceleratorie già disposte dalle Ordinanze speciali nn. 1 e 8, prevedendo che le predette procedure di affidamento siano espletate in deroga al D.lgs. 36/2023, ai regolamenti e/o provvedimenti comunque denominati di attuazione esecuzione e integrazione dello stesso, nonché ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e fatta eccezione per le disposizioni degli stessi che fossero esplicitamente richiamati negli atti di gara; tra le deroghe autorizzate, in particolare:
 - stante lo stato di emergenza, in analogia a quanto stabilito all'art. 3, comma 4, dell'Allegato II.1 del codice appalti, gli operatori economici da invitare a presentare offerta potranno essere selezionati dalla Struttura commissariale mediante sorteggio dall'elenco complessivo degli operatori che hanno correttamente manifestato interesse;
 - il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara avverrà previa consultazione di dieci operatori economici estratti anche nel rispetto del principio della rotazione degli inviti;
 - è consentito il ricorso all'inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023;
 - il valore del prezzo o costo fisso di cui all'art. 108, comma 5, del D.lgs. 36/2023 da porre a base di gara è costituito dall'importo indicato nel DIP per le varie prestazioni, calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, come modificato dall'Allegato II.13 del medesimo D.lgs. 36/2023,

ridotto del 20%, precisando che il solo valore stimato per le prestazioni aventi ad oggetto le indagini geognostiche è soggetto a ribasso;

- è sempre autorizzata, in deroga all'articolo 17, commi 5 e 8 e 50 comma 6 del D.lgs. la consegna dei servizi oggetto degli affidamenti nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione alle procedure di cui trattasi a prescindere dall'importo del contratto, nonché prima della stipulazione dello stesso, adottando il provvedimento di aggiudicazione non efficace prima della verifica del possesso dei requisiti in capo al/ai migliore offerente/i, fatta salva la verifica preventiva circa il rispetto degli obblighi in materia di antimafia;
- sarà richiesto tra i criteri di aggiudicazione, anche quello del ribasso sui tempi di esecuzione del servizio, limitatamente ad una percentuale comunque non eccedente il 20% del punteggio massimo attribuibile, e che il punteggio attribuito a tale criterio sia, gara per gara, ponderato al fine di favorire la più rapida elaborazione dei PFTE, attribuendo un peso superiore nelle gare degli interventi prioritari di cui ai punti precedenti;
- in considerazione delle esigenze di straordinaria urgenza, il termine per la presentazione delle offerte è individuato in 15 giorni decorrenti dalla trasmissione delle Lettere di invito agli operatori economici; è corrispondentemente ridotto a 4 giorni il termine di cui all'articolo 88, comma 3, del D.lgs.36/2023 per la comunicazione a tutti gli offerenti delle ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara;

- g) Con Determina a contrarre n. ____ del __/__/2024 a firma del Dirigente della struttura commissariale _____, e del RUP Ing. Antonio Longo, in applicazione delle disposizioni appena richiamate, si è stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto avente ad oggetto le prestazioni in epigrafe alle condizioni ivi disposte e che qui si richiamano integralmente, selezionando gli operatori da invitare, mediante estrazione casuale dall'elenco degli operatori economici come composto ed approvato ai sensi della determina n. _____ del _____ a firma del Dirigente della struttura commissariale Avv. Matteo Pasquali;
- h) con Determina del Dirigente Avv. Matteo Pasquali, n. ____ del __/__/2024 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento delle prestazioni in epigrafe, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 76 del Codice dei Contratti;
- n) con Determina del Dirigente della Struttura _____, n. ____ del __/__/2024, l'Ente committente ha provveduto a disporre l'aggiudicazione in favore dell'Operatore economico _____;
- o) l'Ente committente ha provveduto altresì a comunicare a tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, del Codice dei Contratti;
- p) sono stati verificati i requisiti dichiarati dall'aggiudicataria in sede di gara e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia, con conseguente adozione del _____ n. ____ del ____ di efficacia dell'aggiudicazione definitiva; con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente contratto;

- q) in data _____ è stata acquisita l'informazione/comunicazione antimafia liberatoria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, presso l'Ufficio Territoriale del Governo di _____;
- r) è trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 18, co. 3, del Codice dei Contratti, senza che siano pendenti ricorsi;
- s) il Professionista ha prodotto polizza di responsabilità civile professionale, estesa anche alla copertura per infortuni o danni causati a persone e/o beni del Professionista medesimo, dell'Ente committente o di terzi eventualmente causati da collaboratori, dipendenti e praticanti nell'esecuzione dell'appalto. **[NEL CASO DI POLIZZA DELLE ASSOCIAZIONI DEI PROFESSIONISTI PREVEDERE ESPRESSAMENTE LA COPERTURA ASSICURATIVA ANCHE DEGLI ASSOCIATI E DEI CONSULENTI]**. La polizza, oltre ai rischi per danni subiti dall'Ente committente in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ex art. 42, comma 3, dell'All 1.7 al Codice, che possano determinare a carico dell'Ente Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. In caso di esercizio della riserva ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, l'operatore economico incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto opzionale dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni del Professionista medesimo, del Committente o di terzi (compresi dipendenti del Professionista e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Committente), nell'esecuzione delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari ad 1 milione di euro. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- t) in sede di offerta il Professionista ha:

- accettato ogni clausola presente nella lettera di invito e nei documenti ivi allegati, compreso il presente contratto, posti a base di gara;

[IN CASO DI AGGIUDICAZIONE AD UN R.T./CONSORZIO OVVERO IN CASO DI ALTRE IPOTESI DI

ASSOCIAZIONISMO TRA IMPRESE CONSENTITE DALLA LEGGE]

- indicato per ciascuna delle corrispondenti prestazioni le consorziate esecutrici di seguito indicate:

[CONSORZIATA 1 _____ PRESTAZIONE _____];

[CONSORZIATA 2 _____ PRESTAZIONE _____] ripetere per ogni prestazione ulteriore;

- u) il Professionista prima della stipula risulta in possesso dei requisiti di esecuzione previsti dalla *lex specialis*;
- v) con il presente contratto, il Committente intende, pertanto, conferire a **[INSERIRE LA DENOMINAZIONE DEL PROFESSIONISTA]**, l'appalto avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e della relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i rilievi, gli accertamenti e le indagini, incluse tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, ivi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e relativo allegato I.7, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di progettazione esecutiva, redazione del piano particellare e della relazione archeologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti all'intervento denominato:

“Codice IC07 – Interventi per la riduzione del rischio frana nell’area del centro abitato di Casamicciola”, ricadenti nella zona sud-ovest, area Santa Barbara, come individuati nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), ai codici: IC07.9 - IC07.10 - IC07.11 - IC07.12

e contenuto nel *“Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione compilato ai sensi dell’art. 5-ter della Legge n. 9 del 2023 con la finalità di mitigare il dissesto idrogeologico del comune di Casamicciola Terme”* approvato con le Ordinanze speciali richiamate in epigrafe;

- w) In data 12/04/2024 è stato sottoscritto il *“Protocollo di intesa per la sicurezza e legalità per la ricostruzione nei territori dei comuni dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dall’alluvione del 26 novembre 2022”*, tra il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma e post frana, la Regione Campania, i Sindaci dei Comuni di Ischia, il Prefetto di Napoli, il Direttore della Struttura per la prevenzione Antimafia del Ministero dell’Interno e altri Enti (nel seguito anche solo *“Protocollo di intesa 2024”*);
- x) La procedura di che trattasi, avendo ad oggetto anche prestazioni di lavoro, rientra nell’ambito di applicazione del citato Protocollo di intesa 2024 e, in applicazione di quanto disposto all’art. 1 del medesimo, a norma del quale *“per tutto quanto non espressamente e diversamente stabilito nel presente Accordo si rinvia integralmente al Protocollo di Legalità del 27 aprile 2021”* sottoscritto tra la Struttura di missione Antimafia Sisma e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni dell’isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017 (nel seguito anche solo *“Protocollo di legalità 2021”*), la medesima rientra altresì, nei limiti anzidetti, anche nell’ambito applicativo di quest’ultimo;
- y) Pertanto, l’operatore economico, per il tramite della sottoscrizione per adesione in sede di presentazione dell’offerta, ha accettato e assunto l’onere di fare accettare *“a tutte le imprese ricomprese nella Filiera”*, le clausole contenute in entrambi i citati Protocolli;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le parti come sopra individuate, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, dichiarata parte

integrante e sostanziale del presente atto, dandosi atto che l'Appaltatore, alla data di sottoscrizione del presente contratto risulta iscritto all'Anagrafe antimafia, ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di intesa 2024, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse allo stesso e la documentazione qui di seguito elencata:

- il Capitolato Tecnico Prestazionale come definito nel successivo articolo del presente contratto;
- l'Offerta;
- le garanzie e le polizze assicurative, richiamate nelle superiori premesse;

[NEL CASO IN CUI IL PROFESSIONISTA SIA UN R.T./CONSORZIO/ OVVERO IN CASO DI ALTRE IPOTESI DI ASSOCIAZIONISMO TRA IMPRESE CONSENTITE DALLA LEGGE]

- l'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio.

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti sopra indicati vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 2 - (Oggetto dell'appalto)

1. L'oggetto del presente Contratto attiene all'esecuzione di servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la redazione della relazione geologica, i rilievi, gli accertamenti e le indagini, incluse tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, ivi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e relativo allegato I.7, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di progettazione esecutiva, pp. esproprio e archeologia, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti all'intervento denominato: *"Codice IC07 – Interventi per la riduzione del rischio frana nell'area del centro abitato di Casamicciola"*, ricadenti nella zona sud-ovest, area Santa Barbara, come individuati nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), ai codici: IC07.9 - IC07.10 - IC07.11 - IC07.12 contenuto nel *"Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione compilato ai sensi dell'art. 5-ter della Legge n. 9 del 2023 con la finalità di mitigare il dissesto idrogeologico del comune di Casamicciola Terme"* approvato con le Ordinanze speciali richiamate in epigrafe.
2. L'Ente Committente concede al Professionista, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto di cui al punto che precede, precisando che l'eventuale svolgimento dei servizi opzionali sarà oggetto di successivo atto da parte

dell'Ente committente, alla cui adozione rimane condizionato l'avvio e l'espletamento delle prestazioni stesse da parte del Professionista.

3. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività, meglio dettagliate nel Capitolato, cui si rinvia per la migliore individuazione.

4. Fase di progettazione: Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)

La progettazione di fattibilità tecnica ed economica dovrà garantire la produzione della documentazione prevista dagli articoli 6, comma 7, e 21 dell'Allegato I.7 del Codice.

Nel dettaglio, il PFTE dovrà comprendere i seguenti elaborati:

- a. relazione generale;
- b. relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- c. relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
- d. studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
- e. relazione di sostenibilità dell'opera;
- f. rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- g. modelli informativi e relativa relazione specialistica, così come previsti nel Capitolato;
- h. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
- i. computo estimativo dell'opera;
- j. quadro economico di progetto;
- k. cronoprogramma;
- l. piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
- m. piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
- n. piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- o. per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
- p. piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.
- q. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti*;

- r. schema di contratto*;
- s. capitolato speciale d'appalto*.

** Tali elaborati saranno richiesti nel caso l'amministrazione decida di procedere all'appalto su progetto di fattibilità tecnica ed economica.*

5. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed in particolare il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e la redazione del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto dell'allegato XV al citato Decreto Legislativo, integrante la progettazione.
6. Le prestazioni oggetto d'appalto comprendono la progettazione e l'esecuzione delle indagini propedeutiche alla progettazione (ovvero indagini geognostiche, caratterizzazione, prove di laboratorio, indagini archeologiche preliminari e rilievi plano-altimetrici, etc.) per lo svolgimento delle quali si rinvia al Capitolato.
7. Laddove il Professionista ritenesse insufficienti e/o non soddisfacenti i dati tecnici raccolti con le indagini già eseguite e rese disponibili in allegato al DIP, ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, lo stesso potrà effettuare eventuali ulteriori indagini e rilievi integrativi senza ulteriori compensi.
8. Le attività affidate dovranno essere svolte secondo le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nonché alle condizioni migliorative contenute nell'offerta proposta.
9. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nella documentazione di gara.
10. Il Professionista si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi complementari richiesti, anche ove non espressamente indicati, funzionali alla perfetta realizzazione dell'appalto, in conformità al Capitolato Tecnico Prestazionale posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte dell'Ente Competente, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto.
Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP per i relativi provvedimenti.
11. Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione. Il Professionista dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.
12. Il Professionista ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ha l'obbligo altresì di attenersi sia alle norme generali in materia di sicurezza sia alle prescrizioni particolari contenute nei relativi piani redatti ai sensi del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 3 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, salvi i casi di risoluzione o recesso disciplinati dal Capitolato e dal presente Contratto.
2. I termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono quelli indicati dal Capitolato, tenuto conto dei tempi offerti nell'Offerta tecnica per la redazione del PFTE.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna di ciascuna fase progettuale, sarà applicata una penale nelle modalità previste nel Capitolato.
4. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti espressamente termini negli atti di gara, il RUP procederà tramite ordini scritti ad indicare – a proprio insindacabile giudizio – i termini all'uopo concessi. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere sempre improntato a tempestività.
5. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 121 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste nel Capitolato.
6. L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 123 del Codice dei Contratti.

Articolo 4 - (Luogo di svolgimento del servizio e risorse strumentali)

1. Il Professionista svolgerà le prestazioni oggetto del presente Contratto presso le proprie sedi aziendali, con propri mezzi e propria organizzazione, assumendosi il relativo rischio di impresa.

Articolo 5 - (Referenti responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio – Soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali - Collaboratori)

1. La persona fisica incaricata dal Professionista del ruolo di responsabile del progetto (di seguito, **"Responsabile"**) è __, nato a ____, il ____, residente in ____.
Il compito di detto referente è quello di coordinare le attività correlate all'oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
2. Il Professionista, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio legale presso la propria sede operativa individuata nel territorio del Comune di **[INDICARE]__**.
Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e dell'intervento che ne costituisce oggetto.
3. La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente Contratto, in conformità a quanto dichiarato dal Professionista in sede di gara, acquisita agli atti dall'Ente committente, è/sono la/le seguente/i,

relativamente al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica comprensiva del Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione:

a) _____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____ in qualità di **Responsabile della progettazione** _____ per la categoria "_____";

b) iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____ in qualità di **Responsabile della progettazione** _____ per la categoria "_____";

c) _____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____ abilitato in qualità di **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione** ai sensi del Titolo IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i., in possesso dei requisiti di cui all'Art. 98 del D.Lgs 81/08;

d) _____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, in qualità di **Professionista Geologo**;

e) _____ iscritto all'Elenco Nazionale degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____ in qualità di **Professionista Archeologo**;

f) _____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____ in qualità di **Professionista Agronomo**;

g) _____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____ in qualità di **Giovane Professionista** [solo per operatori partecipanti in R.T. art.39 Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023];

4. Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, anche ulteriori rispetto alle risorse già indicate nell'offerta tecnica di gara.
5. Il Professionista si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituire i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una specifica istanza all'Ente Committente, formalizzata per iscritto, previa autorizzazione dell'Ente committente stesso. Il nuovo professionista dovrà avere i medesimi requisiti professionali del professionista precedentemente individuato. In ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'affidatario che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa.
6. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'affidatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'affidatario.
7. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto. L'Ente Committente rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Professionista intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 6 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione, tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto di Appalto è di € _____ (euro _____/00), oltre IVA e oneri di legge, ed è stato determinato sommando all'importo fisso applicato alle prestazioni di servizio, l'importo risultante dal ribasso percentuale relativo alle prestazioni afferenti ai lavori, offerto dall'operatore economico in sede di Offerta.
2. Le attività afferenti ai servizi previste dal presente Contratto saranno contabilizzate a corpo. Diversamente, le attività afferenti alle prestazioni relative ai lavori previste dal presente contratto saranno contabilizzate a misura.
3. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione di gara allegata al presente Contratto.
4. Il corrispettivo dell'appalto principale relativo ai servizi di progettazione è da intendersi fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dall'effettuazione dell'attività di progettazione.
5. Il corrispettivo dovuto al Professionista sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

6. Il Professionista dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo sopra determinato comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli, per come espressamente identificati nella lettera di invito e nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni dell'Ente Committente, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
7. Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente contratto e include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
8. Al Professionista non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni ovvero che siano riconducibili a carenze delle attività necessarie per eseguire le prestazioni affidatagli.
- Rimangono, altresì, a carico del Professionista le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del contratto.
9. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le transazioni finanziarie avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni ed altresì a fornire, in caso di sub-appalti/sub-affidamenti, tempestiva comunicazione.
10. A tal proposito, il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato al Professionista e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010:

Numero c/c: _____, Banca: __, Gruppo: _____, Agenzia: _____

ABI: _____, CAB: _____, CIN: _____, IBAN: _____

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010, il Professionista dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

Cognome e nome: _____

Data e luogo di nascita: _____

Indirizzo di residenza: Nazionalità: _____

Codice fiscale: _____

[AGGIUNGERE ALTRI NOMINATIVI, OVE NECESSARIO]

11. Nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTI, la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità, le quali dovranno essere inserite, tra l'altro, anche nel contratto di mandato.
12. Il Professionista si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

13. Il Professionista si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.
14. I pagamenti saranno effettuati dall'Ente Committente secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico Prestazionale.
15. Alle fatture emesse si applicano le norme relative allo *split payment*, di cui alla Legge n. 190/2014. I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale.
16. L'Ente Committente avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex articolo 1456 Codice civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010 ed in tutti gli altri casi previsti dai Protocolli 2021 e 2024 richiamati nelle premesse del presente contratto.

Articolo 7 - (Modifiche soggettive del Professionista)

1. Si applicano le relative disposizioni previste nel Capitolato, cui si rinvia espressamente.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico del Professionista)

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto: la L. 2 marzo 1949, n. 143; la L. 7 agosto 2012, n. 134; il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali ed ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico, integrato con le disposizioni di cui all'All. I.13 al Codice.
2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti ed i procedimenti che competono a questi ultimi.
3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 ed in particolare con il Responsabile Unico del Progetto e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento.
4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e ss.mm.ii.

5. Il Professionista è tenuto, nell'esecuzione del presente contratto, al rispetto delle clausole del Patto di legalità sottoscritto in data 27 aprile 2021 tra la Struttura di Missione antimafia sisma e il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dei comuni dell'isola d'Ischia colpiti dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017.
6. Il Professionista assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori, facenti parte della "*filiere delle imprese*", le clausole del Protocollo di legalità 2021 e del Protocollo di intesa 2024 di cui alle premesse, che, con la sottoscrizione del presente contratto e degli stessi Protocolli, vengono espressamente, integralmente ed incondizionatamente accolte.
7. Il Professionista si obbliga a rispondere e a manlevare l'Ente Committente da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti del Professionista e/o subfornitore ovvero dell'Ente Committente medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dall'Ente Committente. Il Professionista risponderà direttamente e manleverà l'Ente Committente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del Professionista, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del Contratto.
8. L'incarico comprende le prestazioni di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale. Come ivi indicato qualora il Professionista reputi necessario potrà provvedere all'esecuzione di ulteriori indagini senza che questo comporti ulteriori oneri per l'Amministrazione. Ai fini dell'espletamento delle attività di indagine dovrà preventivamente presentare al Responsabile unico del progetto dell'Ente Committente uno specifico "*Piano delle indagini*".

Articolo 9 - (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il Professionista accetta espressamente:

- a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;
- b) non si applicano gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il D.M. 17 giugno 2016, integrato con le disposizioni di cui all'All. I.13 al D.Lgs n.36/2023, "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*";

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:

- a) produrre un numero minimo di 1 (una) copia cartacea in originale di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati

progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Ente committente, previa corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Ente committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

b) produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), su supporto informatico: 1 (una) copia degli elaborati di cui alla lettera a) in formato standardizzato editabile (tipo .DXF, .DWG, .MXD, .PLN, .DOC, .RVT, .XLS, .DOCX), 1 (una) copia in formato .PDF conforme all'originale e 1 (una) copia in formato .PDF conforme all'originale e sottoscritta digitalmente.

c) Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

3. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente.

4. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.

Articolo 10 - (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e agli atti di incarico.

2. Qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Ente committente.

Articolo 11 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia di rapporti di lavoro, di contribuzione, di assistenza e previdenza)

1. Il Professionista dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Professionista nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

2. Il Professionista assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.

3. Il Professionista è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Si applicano le relative disposizioni del Capitolato Tecnico Prestazionale, cui si rinvia espressamente.
4. Con riferimento alle prestazioni di lavoro, il Contratto collettivo applicato è quello del settore edile, sottoscritto dalle Associazioni dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro derivante dalla contrattazione decentrata integrativa della Provincia di Napoli.
- [oppure, qualora l'appaltatore applichi un CCNL diverso da quello indicato dalla SA]
- Le Parti si danno atto che l'Appaltatore, applicando un CCNL diverso da quello indicato dall'Ente Committente, e cioè il _____, oltre a garantire ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative previste dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante, ne abbia dato preventiva comunicazione agli organi competenti di Napoli spiegandone sinteticamente le motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Protocollo di Intesa 2024.
5. Ai sensi dell'art. 8 del Protocollo di intesa 2024, l'Appaltatore è tenuto ad applicare prioritariamente il contratto tipo utilizzato per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato *full time*, a tempo determinato *full time* ed apprendistato. In caso di ricorso a forme contrattuali diverse da quelle elencate, corre l'obbligo a carico delle imprese esecutrici dei lavori di darne preventiva comunicazione alla competente Cassa Edile ed al Formedil spiegandone sinteticamente le motivazioni.
6. Ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di intesa 2024, l'Appaltatore effettuerà, nei tempi e nei modi ivi previsti, l'elezione/designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (R.L.S.) che rappresentano gli stessi lavoratori per quanto concerne tutti gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro. Il tutto nel rispetto totale delle vigenti norme in materia (art.18 D.lgs.81/2008; Circ. Inail 25 agosto 2009 n.43; Circ. Inail 10 febbraio 2014, n.11; Interpello Min.Lav.6 ottobre 2014, n.20). L'Appaltatore/Affidatario comunica poi al Commissario straordinario i nominativi dei R.L.S. eletti/designati in ossequio ai riferimenti normativi su citati.
7. Ai sensi dell'art. 11 del Protocollo di intesa 2024, l'Appaltatore fornirà a tutti i lavoratori autonomi e subordinati – indipendentemente dal CCNL applicato – compresi i lavoratori distaccati presenti nei cantieri della ricostruzione, il "*badge di cantiere*" il quale, a norma degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, deve essere impermeabile ed esposto in forma visibile, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
8. Sia nello svolgimento dei lavori in appalto che in sub-appalto, tutti i lavoratori devono essere dotati di tesserino di riconoscimento e sono tenuti ad esporlo. La tessera dei lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati,

deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Dovranno, comunque, essere identificabili tutti gli altri soggetti che intervengono a qualunque titolo nei cantieri.

9. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

Articolo 12 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni, il Professionista ha prodotto garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti, conforme allo Schema tipo di cui all'“*Allegato A-Sezione I – Schemi tipo*” di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, fino all'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 117, co. 12 del medesimo codice, costituita mediante **[CAUZIONE/FIDEIUSSIONE]**

_____ n. _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto
_____ agenzia/filiale di _____, per un importo pari ad €
_____ (euro _____ / _____), con durata fino a
[COMPLETARE] _____. **[SCEGLIERE TRA]**

A) Il Professionista ha, altresì, prodotto la polizza di responsabilità civile professionale conforme alle condizioni contrattuali previste dallo Schema Tipo di Polizza 2.2 dell'“*Allegato A-Sezione II - Schemi tipo*” di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, contraddistinta al n.

_____ sottoscritta in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto
_____ agenzia/filiale di _____, per un importo pari a € _____, con durata
fino a **[COMPLETARE]** _____.

B) Ai sensi dell'articolo 3, co. 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, il Professionista ha usufruito della deroga all'onere di stipula della polizza RC in quanto l'affidatario dell'incarico è già in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale, che presenta le medesime caratteristiche definite nello Schema Tipo di Polizza 2.2 dell'“*Allegato A-Sezione II - Schemi Tipo*” del Decreto Ministeriale n. 193/2022, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di

condizioni contrattuali, e prevede un massimale specifico riservato al presente appalto.

[PER ATTIVITÀ DI RILIEVO, INDAGINE E OGNI ALTRA ATTIVITÀ DI CAMPO] Il Professionista

ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa **[OPPURE APPENDICE, UNITAMENTE ALLA QUIETANZA DI INTERVENUTO PAGAMENTO DEL RELATIVO PREMIO]** contraddistinta al n. _ sottoscritta in data ____ rilasciata dalla società/dall'istituto ____agenzia/filiale di ____, **[COMPLETARE]** per un importo pari a € ____**[COMPLETARE]**.

Si rinvia al Capitolato Tecnico Prestazionale per la disciplina di operatività, termini e condizioni della garanzia e della/le polizza/e assicurativa/e di cui ai precedenti periodi.

Articolo 13 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. Ai sensi di quanto prescritto dal Capitolato Tecnico Prestazionale, il Committente ha facoltà di esercitare, sia direttamente, sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato del Professionista e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza il Professionista possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.
2. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso il professionista dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dal Professionista, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dal Committente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
3. È facoltà dal Committente accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti. A tal fine, l'affidatario sarà tenuto a consentire al Committente l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto.
4. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del Committente, l'affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione gruppo dell'appalto principale (fase di progettazione) indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all'interno dell'Ufficio, al Committente è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.

5. Il Committente ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza il Professionista possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.
6. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del Committente. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte dell'affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.
7. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'affidatario nei confronti dell'Ente Committente per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'esecutore dei lavori.
8. La verifica di conformità finale delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali.

Articolo 14 - (Subappalto – Subaffidamento)

1. [SCEGLIERE TRA]

- A)** Il Professionista in sede di offerta ha dichiarato di non voler subappaltare/subaffidare le prestazioni oggetto dell'Appalto.
- B)** Il Professionista in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare/subaffidare le seguenti prestazioni:
[COMPLETARE]_____.

Dette prestazioni potranno essere subappaltate o subaffidate, previa autorizzazione dell'Ente Committente e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalla lettera di invito e dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese del Professionista i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo. L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ferma restando comunque la responsabilità esclusiva del professionista/progettista. L'Ente Committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione di quella parte di servizio oggetto di subappalto.

2. Ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di intesa 2024, l'Appaltatore in caso di sub-appalti/sub-affidamenti dovrà fornire tempestiva comunicazione alla stazione appaltante, alla Struttura di Missione e al Commissario straordinario dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTI, ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di intesa 2024, l'impresa mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità le quali, tra l'altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato.
4. Ai sensi del medesimo articolo, la Stazione Appaltante non procederà all'autorizzazione di sub-contratti qualora la procedura di verifica di cui agli artt. 90 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 non si sia conclusa con esito liberatorio ed avvenuta iscrizione in Anagrafe degli operatori economici.
5. In applicazione dell'art. 7 del Protocollo di intesa, l'Appaltatore, assume l'obbligo di garantire che il subappaltatore rispetti la norma che prevede l'analogia di trattamento sia economico che normativo tra lavoratori nonché che venga applicato il medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Deve essere assicurata totale parità di trattamento, quindi, tra lavoratori in appalto e lavoratori in sub-appalto o sub-affidamento.
6. In applicazione dell'art. 13 del Protocollo di intesa, le parti si danno atto che, al fine di contrastare il rischio di infiltrazioni criminali ed allo scopo di garantire maggiori standard di sicurezza per il personale impiegato nelle opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 119 co. 17 (D. Lgs. 36/2023), è vietato il cd. "sub-appalto a cascata".

Articolo 15 -(Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi del Professionista assunti in forza del presente Contratto, l'Ente Committente applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all' **1‰** (un per mille) del corrispettivo per la singola fase progettuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
 - a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato.
2. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.
3. Ai sensi dell'art. 121, co.8, del D.Lgs 36/2023 il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

Articolo 16 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà dell'Ente Committente, nel caso in cui il Professionista o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Professionista o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice civile che ai sensi dell'articolo 1456 dello stesso, l'Ente Committente si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto; i maggiori oneri dovuti all'affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, secondo quanto previsto dall'art.124, comma 2, del Codice, saranno a carico del Professionista inadempiente.
3. Ai sensi dell'articolo 117, co. 5, del Codice dei Contratti, l'Ente Committente può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.
4. Nei suddetti casi, l'Ente Committente avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il Professionista è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime il Professionista dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 17 - (Certificato di verifica di conformità o Certificato di regolare esecuzione)

1. Il certificato di verifica di conformità è rilasciato con le modalità e nei termini stabiliti dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

Articolo 18 - (Risoluzione e clausola risolutiva espressa)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto e la relativa disciplina sono previste nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
2. Il Contratto è altresì risolto di diritto al verificarsi delle condizioni richiamate nel presente atto e previste nel Capitolato Tecnico Prestazionale quali clausole di risoluzione espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile. Il Contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. subordinatamente alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del codice penale.

3. In caso di risoluzione del contratto, l'Ente Committente provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la medesima di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno del Professionista. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Il Professionista è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
4. Al verificarsi della risoluzione l'Ente Committente altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per l'espletamento della nuova procedura di gara.
5. Inoltre, l'esecuzione di prestazioni in violazione delle condizioni di esecuzione ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei Contratti comporta la risoluzione del presente atto.
6. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 3 del Protocollo di intesa 2024, le parti convengono che il presente contratto, così come eventuali sub-contratti, si intendono risolti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., qualora ulteriori verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula – anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte - diano come esito la cancellazione dall'Anagrafe antimafia ex art. 30 del DL 189/2016.

Articolo 19 - (Recesso)

1. L'Ente Committente avrà il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto in ogni momento alle condizioni e con le modalità previste dal Capitolato Prestazionale.
- Dalla data di comunicazione del recesso, il Professionista dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Ente Committente.

Articolo 20 - (Cessione del contratto – Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dal Capitolato Prestazionale.

Articolo 21 - (Modifiche assetti proprietari)

1. Il Professionista è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 22 - (Incompatibilità)

1. Il Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 23 - (Doveri di riservatezza e astensione)

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati prodotti dal Professionista nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Appalto, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Ente Committente che potrà, quindi, disporre.
2. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e i professionisti a qualsiasi titolo incaricati della progettazione non potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione del Committente o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
3. L'affidatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L'affidatario è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto. Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.
4. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. Il Professionista è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.
5. L'Ente Committente avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto.
6. Il Professionista dovrà garantire all'Ente Committente che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.
7. Il Professionista, in ogni caso, si impegna a tenere indenne l'Ente Committente da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dal Professionista medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.
8. Il Professionista si obbliga espressamente a fornire all'Ente Committente copia di tutta la documentazione, creata, predisposta o realizzata dal Professionista medesimo ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti d'uso, diritti di proprietà intellettuale e di *copyright*, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, l'Ente Committente potrà disporre la pubblicazione,

la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

9. Il Professionista deve, altresì, provvedere, senza alcun onere a carico dell'Ente Committente, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale dell'Ente Committente, per la piena fruibilità in autonomia dei prodotti/servizi realizzati.

10. Il Professionista si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei paragrafi che precedono all'interno dei contratti sottoscritti con sub-contrattanti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.

11. Il Professionista dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i prodotti, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. Il Professionista risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali sub-contrattanti/sub-fornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

12. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dall'Ente Committente al Professionista, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva dell'Ente Committente e devono essere restituiti allo stesso Ente Committente al completamento delle prestazioni.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il *software* e il *know-how* che siano di proprietà dell'Ente Committente o che siano stati al medesimo concessi in licenza, utilizzati per lo svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di validità del presente contratto e/o sviluppati o acquisiti dall'Ente Committente successivamente in relazione alle prestazioni rimarranno di proprietà del medesimo Ente Committente.

13. L'Ente Committente garantisce al Professionista il diritto di utilizzare a titolo gratuito, per la durata del presente contratto, i diritti di proprietà intellettuale della medesima che siano necessari per lo svolgimento delle prestazioni, ed esclusivamente a tale fine. L'Ente Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Ente Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

14. Il Professionista si obbliga espressamente a fornire all'Ente Committente tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti.

15. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente Contratto, resteranno nella titolarità esclusiva dell'Ente Committente i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dal Professionista, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto. Pertanto, l'Ente Committente avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate eccezioni di sorta.

16. Il Professionista dovrà garantire all'Ente Committente che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

17. Al Professionista è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dall'Ente Committente e/o di spendere lo stesso nome dell'Ente Committente presso altri clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica.

18. Al Professionista è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dell'Ente Committente.

Articolo 24 - (Spese, imposte e tasse)

1. Come previsto dal Capitolato Tecnico Prestazionale, tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti le prestazioni oggetto d'appalto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico del Committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa; tra queste vi sono:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall'avvio dell'esecuzione del servizio al collaudo delle opere;
 - c) le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa.
2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario. S'intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all'espletamento della presente prestazione.
3. Si applicano le relative disposizioni del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Articolo 25 - (Trattamento dei dati personali e oneri di comportamento in materia di privacy)

1. L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto dalla Stazione appaltante prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "Regolamento UE") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la fase selettiva, la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della

predetta normativa.

2. I dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del presente Contratto, sono trattati per l'adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, nonché derivanti dall'attuazione del Protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario.
3. I dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti dei sub-appaltatori e sub-contraenti i cui dati personali dovranno essere comunicati alla stazione appaltante e, per il suo tramite, al Commissario straordinario in attuazione del presente contratto, menzionando tale circostanza nella stessa informativa e delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità di legge.
5. L'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati, la documentazione di gara e la documentazione contrattuale possono essere diffusi e/o pubblicati in ossequio ai vigenti obblighi di accesso, pubblicità e trasparenza, nonché in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
6. L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei Dati personali.
7. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità di legge.
8. L'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati, la documentazione di gara e la documentazione contrattuale possono essere diffusi e/o pubblicati in ossequio ai vigenti obblighi di accesso, pubblicità e trasparenza, nonché in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
9. L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei Dati personali.
10. Il titolare del trattamento dei dati è l'On. Avv. Giovanni Legnini.

Articolo 26 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti quando insorgano

controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica ai servizi oggetto di Appalto, per quanto compatibile, la disciplina dell'articolo 210 del Codice dei Contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e il Professionista confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto è devoluta al Tribunale ordinario presso il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.
4. È espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
5. Si applica quanto disposto dal Capitolato Prestazionale.

Articolo 27 – Protocollo di legalità 2021

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del Protocollo di legalità sottoscritto in data 27 aprile 2021 tra la Struttura di Missione Antimafia Sisma e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, si individuano le successive clausole con le quali l'appaltatore affidatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo di legalità, ove applicabili al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:
 - a. Obbligo di fornire alla Struttura Commissariale, in qualità di Stazione appaltante i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle opere (art. 1 comma 3);
 - b. accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento (art. 1 comma 3);
 - c. obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6);
 - d. impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo

1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo (art. 3 comma 2);

- e. obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5);
- f. obbligo di iscrizione nell'anagrafe antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1);
- g. inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe (art. 3 comma 2);
- h. rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2);
- i. qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa (art. 3 comma 3);
- j. impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a);
- k. impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b);

- l. impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a);
- m. obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a);
- n. obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b);
- o. obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14 al Codice alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c);
- p. obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d);
- q. impegno a mettere a disposizione dell'ente committente i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 i);
- r. impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma ii);
- s. impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui

- al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 iii);
- t. Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo;
2. ai sensi dell'art. 226 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si precisa che, tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presenti nel suddetto Protocollo devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.

Articolo 28 – Protocollo di intesa 2024

1. In applicazione dell'art. 4 del Protocollo di intesa 2024, come individuato nelle premesse del presente contratto, si riproducono di seguito le clausole ivi previste e che l'Appaltatore assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della *"filiera delle imprese"*:

- a) Clausola n° 1 – *"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare, senza ritardo, all'Autorità Giudiziaria - anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di danaro, prestazioni o di altra utilità (ivi compresi eventuali condizionamenti per l'assunzione di personale o per affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase di aggiudicazione che in quella dell'esecuzione. Della denuncia dovranno essere tempestivamente informati la stazione appaltante, la Struttura di Missione e il Commissario straordinario"*;
- b) Clausola n° 2 – *"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nei Protocolli del 27 aprile 2021 - sottoscritto tra Struttura di Missione e Commissario straordinario - e del 12 aprile 2024 dichiarando di averne preso piena visione e di comprendere perfettamente il contenuto di entrambi i documenti e di accettare il sistema sanzionatorio stabilito nel Protocollo del 27 aprile 2021"*;
- c) Clausola n° 3 – *"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che i contratti di appalto, sub-appalto e sub-affidamento sono sottoposti a condizione risolutiva espressa qualora, dopo la sottoscrizione, dovessero intervenire a proprio carico, o a carico dei sub-contraenti, informazioni interdittive con la conseguente cancellazione dall'Anagrafe antimafia"*;
- d) Clausola n° 4 – *"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco e i dati delle imprese coinvolte negli eventuali sub-appalti e sub-affidamenti con riguardo ai settori di attività previsti dall'art. 2 del Protocollo del 12 aprile 2024 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo"*;
- e) Clausola n° 5 – Si precisa che il contenuto della presente clausola, recante *"La sottoscritta impresa si*

*impegna ad alimentare costantemente ed aggiornare prontamente la piattaforma informatica istituita presso la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione” (e cioè la Piattaforma di cui all’art. 5 del medesimo Protocollo di Intesa), in ragione degli adempimenti in corso finalizzati a renderla operativa, si intende applicabile solo dopo relative determinazioni assunte dal Commissario e che verranno debitamente comunicate. Ovvero, qualora operativa: **“I Soggetti aggiudicatari degli appalti si obbligano ad inserire in una Piattaforma informatica costituita presso il Commissario straordinario per la ricostruzione:***

- a) i dati di cui al punto 3) della delibera CIPE n. 58 del 2011 relativi a tutti i soggetti che hanno accesso al cantiere;
- b) i dati di cui al punto 4) della delibera CIPE contenuti nel “Settimanale di cantiere”;
- c) i dati relativi al “badge di cantiere” di cui al successivo art. 11.

Il conferimento delle suddette informazioni è finalizzato a rendere più efficace il monitoraggio della presenza di personale nei luoghi di lavoro per la ricostruzione pubblica e disciplinarne il relativo accesso, nonché a prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa nei cantieri, garantendo, in particolare:

- A) la rilevazione della forza lavoro presente in cantiere;
 - B) il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
 - C) la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
 - D) la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;”
- f) Clausola n° 6 – *“La sottoscritta impresa si impegna ad applicare ai lavoratori dipendenti impiegati nei cantieri esclusivamente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) del settore edile, sottoscritti dalle Associazioni dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro derivante dalla contrattazione decentrata integrativa della Provincia di Napoli”;*
 - g) Clausola n° 7 – *“La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il Protocollo del 12 aprile 2024 ai sub-appaltatori/sub-affidatari tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle stabilite all’art. 4 del richiamato strumento pattizio”;*
 - h) Clausola n° 8 – *“La sottoscritta impresa si impegna a non cedere i crediti derivanti dalla esecuzione del contratto senza il preventivo assenso della stazione appaltante nei limiti previsti dall’art.120 comma 12 del codice dei contratti pubblici e allegato 2° punto 14 art.6 qualora siano decorsi i 60 giorni previsti dalla legge per il pagamento. Si impegna altresì ad inserire nei contratti di sub-appalti/sub-affidamenti un’analoga clausola”;*
 - i) Clausola n° 9 – *“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare, senza ritardo, all’Autorità Giudiziaria - anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio - i tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale e dei dipendenti”;*

- l) Clausola n° 10 – *“La sottoscritta impresa si impegna a rispettare integralmente le vigenti norme per l’igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale”*;
- m) Clausola n° 11 – *“La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, alla Struttura di Missione e al Commissario straordinario ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri o delle imprese sub-appaltatrici/sub-affidatarie”*;
- n) Clausola n° 12 – *“La sottoscritta impresa - in base alla Legge n. 136 del 2010, Piano straordinario contro le mafie, come modificata dal Decreto-legge n. 287 del 2010 - si impegna, a pena di nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge”*.

Articolo 29 - (Comunicazioni)

Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall’Ente committente e dai suoi rappresentanti si intende effettuata al Professionista.

Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all’Ente committente è trasmessa presso la sede dell’ente e indirizzata al Responsabile Unico del Progetto.

Articolo 30 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento al D.lgs. n. 36/2023, alle disposizioni di cui al Codice civile regolanti la materia, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e, ove applicabili, de quelle del Commissario Delegato ex OCDPC 948/2022.
2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.
3. Con riferimento alle prestazioni di lavoro, si richiamano altresì:
 - il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
 - le leggi e i regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro;
 - le disposizioni, le prescrizioni e le clausole contenute nei Protocolli di legalità come individuati nelle premesse del presente contratto ed altrimenti denominati *“Protocollo di legalità 2021”* e *“Protocollo di intesa 2024”* e disposizioni ad essi connesse.
4. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere

fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto e stabilito nel presente contratto, anche per ciò che concerne e regola la fase esecutiva, le parti rinviando concordemente a quanto prescritto dalle norme codicistiche, dalla disciplina speciale di settore e dai Protocolli di Legalità ridetti.

Articolo 31 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.
2. Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, ivi comprese quelle di bollo e di registrazione del presente atto, con la sola esclusione dell'IVA, sono a carico del Professionista.
3. Bollo totalmente a carico della controparte assolto in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del DPR 642 del 26/10/1972.
4. Sono altresì a carico del Professionista tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.

Per l'Ente committente: _____

Per il Professionista: _____